



1 GIUGNO 2022

«Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione

di Daniele Porena

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Perugia



# «Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione\*

**di Daniele Porena**

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Perugia

**Abstract [It]:** La revisione realizzata con legge costituzionale n. 1/2022 ha introdotto nell'art. 9 della Costituzione il principio secondo cui la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare la portata assunta dalla dimensione intergenerazionale nel tessuto costituzionale: ciò, in particolare, nella prospettiva dei diritti fondamentali e delle *chances* di vita che la nuova norma costituzionale sembra garantire anche in favore delle future generazioni.

**Title:** «Also in the interest of future generations». The problem of intergenerational relations after the amendment of Article 9 of the Constitution

**Abstract [En]:** The revision made by constitutional law n. 1/2022 introduced in art. 9 of the Constitution the principle according to which the Republic protects the environment, biodiversity and ecosystems, also in the interest of future generations. The purpose of this essay is to analyze the significance assumed by the intergenerational dimension in the Constitutional Charter: this, in particular, in the perspective of fundamental rights and life chances that the new constitutional norm seems to guarantee also in favor of future generations.

**Parole chiave:** ambiente; future generazioni; diritti fondamentali; sostenibilità; principi fondamentali.

**Keywords:** environment; future generations; fundamental rights; sustainability; fundamental principles.

**Sommario:** **1.** La revisione dell'art. 9 della Costituzione. Brevi cenni introduttivi. **2.** Il problema della revisione dei principi fondamentali. **3.** Il problema dell'interesse delle future generazioni. **4.** Un primo tentativo di risposta. Conclusioni.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

## 1. La revisione dell'art. 9 della Costituzione. Brevi cenni introduttivi

Dopo oltre trentacinque anni di gestazione - caratterizzata da una lunga e meditata giurisprudenza costituzionale<sup>1</sup>, da un intenso dibattito scientifico<sup>2</sup> e da ripetuti tentativi di revisione costituzionale<sup>3</sup> - il delicato tema della protezione costituzionale dell'ambiente sembra aver trovato un definitivo terreno di approdo grazie alla revisione degli artt. 9 e 41 Cost. realizzata con la legge costituzionale n. 1 del 2022<sup>4</sup>.

In particolare, la modifica "additiva" introdotta all'art. 9 - dove ora si legge che la Repubblica tutela anche «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» - sembra rispondere alla necessità di abbracciare un perimetro concettuale quanto mai ampio e che, come noto, coinvolge prospettive e percezioni che, pur di un identico valore, conservano tra loro rilevanti distinzioni. E infatti, secondo ricostruzioni divenute ormai tradizionali, alla parola 'ambiente' - come peraltro si coglie già nell'origine etimologica dell'espressione<sup>5</sup> - si tende a ricondurre una proiezione tendenzialmente

---

<sup>1</sup> Il riconoscimento dell'ambiente come valore costituzionale fondamentale è stato frutto di un lungo e complesso percorso giurisprudenziale avviato dalla Corte costituzionale a partire dalla seconda metà degli anni '80. Si ricordino, *ex multis*, Corte cost., sent. n. 167/1987, in *Giur. cost.*, 1987, p. 1212 ss.; Corte cost., sent. n. 210/1987, in *Riv. giur. amb.*, 1987, p. 334 ss.; Corte cost., sent. n. 641/1987, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 93 ss.; Corte cost., sent. n. 324/1989, in *Le regioni*, 1989, p. 1420 ss.; Corte cost., sent. n. 437/1991, in *Le Regioni*, 1992, p. 1272 ss.; Corte cost., sent. n. 54/1994, in *Giur. cost.*, 1994, p. 326 ss. Dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, l'indirizzo maturato dalla Corte ha trovato ulteriore conferma: cfr., tra le altre, Corte cost., sent. n. 407/2002, in *Foro it.*, 2003, pt. 1, c. 688 ss.

<sup>2</sup> Tra i vari contributi, si ricordino intanto B. CARAVITA DI TORITTO, *Dieci mosse per il governo dell'Ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1996, p. 414; B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione*, 9 dicembre 2003, ora in *Federalismi.it*; B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005, pp. 31 e ss.; B. CARAVITA DI TORITTO – L. CASSETTI – A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016; S. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell'ambiente»*, p. 86 ss., in *www.federalismi.it*, n. 25/2006; M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale*. *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online*, 1/2020; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, n. 3/2017, pp. 29 e ss.; P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 215. Sia inoltre consentito un richiamo a D. PORENA, *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009, pp. 266 e ss.

<sup>3</sup> Numerose proposte di revisione finalizzate all'inserimento dell'ambiente in Costituzione furono esaminate già nel corso della XIV Legislatura: tra queste, si ricordino le proposte di legge A.C. n. 4429 (Mascia ed altri), A.C. n. 4423 (Cima ed altri), A.C. n. 4307 (Specchia ed altri), A.C. n. 4181 (Calzolaio), A.C. n. 3809 (Milanese ed altri), A.C. n. 3666 (Colucci ed altri), A.C. n. 3591 (Schmidt ed altri), A.C. n. 2949 (Lion ed altri), A.C. n. 705 (Rocchi). Nel corso della Legislatura successiva furono poi presentate le proposte di legge A. C. n. 47 (Boato) e A. C. n. 101 (Mussi). Nella XVI Legislatura furono esaminati il disegno di legge A. S. n. 23 (Peterlini e Pinzger) e la proposta di legge A. C. n. 228 (Russo). Infine, la XVII Legislatura si è invece occupata della proposta di legge A.C. 306 (Brambilla) e dei disegni di legge A. S. n. 1975 (Caleo ed altri), A. S. n. 2951 (Del Barba ed altri) e A. S. n. 1873 (De Peteris).

<sup>4</sup> Anche la revisione recentemente approvata dal Parlamento è stata accompagnata da un intenso dibattito dottrinario. Oltre ai contributi richiamati nel seguito del presente lavoro, si ricordino frattanto i commenti a prima lettura pubblicati in *Federalismi.it*, n. 16/2021 all'indomani dell'approvazione in prima deliberazione della revisione in commento: L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*; G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*; I. A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*.

<sup>5</sup> Non occorrerà ricordare che la parola 'ambiente' - dal latino *ambiens -entis*, participio presente di *ambire* - esprime nel suo significato originario l'idea dello stare intorno, del circondare. Da ciò, il significato del sostantivo 'ambiente' quale «complesso delle condizioni esterne all'organismo in cui si svolge la vita vegetale e animale» e, in senso figurato, come «complesso delle condizioni esterne materiali, sociali e culturali nell'ambito delle quali si sviluppa, vive ed opera un essere umano» («Ambiente» (voce), *Dizionario della lingua italiana* di N. Zingarelli, XI ed., Zanichelli).

antropocentrica dei valori naturalistici mentre la parola ‘ecosistemi’ sembra per contro valorizzare opposti orientamenti di tipo ecocentrico<sup>6</sup>. Infine, grazie alla tutela accordata alla ‘biodiversità’, anche le correnti di pensiero di inclinazione biocentrica<sup>7</sup> sembrano aver trovato una loro copertura sotto l’ampio ombrello offerto dalla nuova disposizione costituzionale.

Insomma, un uso sapiente e accorto delle parole, che forse potrà essere giudicato eccessivamente conciliatorio, ma che senza dubbio ha il pregio di valorizzare traiettorie assai concrete come anche un ampio raggio di prospettive teoretiche<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Tra questi, si ricordino le tesi avanzate nell’ambito dell’ecocentrismo radicale della c.d. *deep ecology*, orientata a riconoscere intrinseco valore alla natura nel suo complesso considerata. In proposito, cfr. A. NAES, *The Shallow And The Deep, Long-Range Ecology Movements: A Summary*, Oslo, 1973. Si ricordi poi quanto osservato da S. J. ROWE, *Ecocentrism: the Chord that harmonizes Humans and Earth*, in *The Trumpeter*, 11, 1994, pp. 106-107, «the ecocentric argument is grounded on the belief that compared to the undoubted importance of the human part, the whole Ecosphere is even more significant and consequential: more inclusive, more complex, more integrated, more creative, more beautiful, more mysterious, and older than time. The ‘environment’ that anthropocentrism misperceives as materials designed to be used exclusively by humans, to serve the needs of humanity in the profoundest sense humanity’s source and support: its ingenious, inventive life-giving matrix. Ecocentrism goes beyond biocentrism with its fixation on organism, for the ecocentric view people are inseparable from the inorganic/organic nature that incapsulates them. They are particles and waves, body and spirit. In the context of Earth’s ambient energy». Cfr. quanto osservato da A. FERRARA, *La materia ambiente nel testo di riforma del titolo V*, in *I problemi del federalismo*, n. 5, Milano, 2001, p. 185 ss. all’indomani della revisione del Titolo V Cost.: grazie al riferimento sia all’ambiente che all’ecosistema, «si evita di sbilanciarsi tra i sostenitori di una concezione antropocentrica e quelli di una concezione ecocentrica. A beneficio dei primi si continua a parlare di ambiente e, a beneficio dei secondi, vi si accosta la nozione di ecosistemi».

<sup>7</sup> Si mostra ad esempio favorevole al superamento di una concezione meramente antropocentrica e in favore delle tesi biocentriche ed ecocentriche (che tende ad accomunare tra loro) P. MADDALENA, *L’ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica*, in *Ambiente&sviluppo*, n. 6/2007, p. 478, laddove osserva che «se l’uomo è parte della natura non si può negare che il valore dell’uomo si estende alla natura, con la conseguenza che occorre far riferimento non più al principio antropocentrico, ma al principio biocentrico o, meglio, al principio ecocentrico: ciò che ha valore è la «comunità biotica», un concetto cioè che «allarga i confini della comunità (umana), per includervi suoli, acque, piante ed animali e, in una sola parola, la Terra»; ID., *Audizione 24 ottobre 2019*, reperibile in [www.senato.it](http://www.senato.it), laddove è posto in rilievo, tra l’altro, «che la parola “ambiente” significa “biosfera”. È questa una precisazione di grande importanza, poiché essa smentisce il principio “antropocentrico”, proprio della cultura giuridica positivista, divenuta oggi nichilista, ed afferma senza tema di smentita il principio “biocentrico” (...). Non si tratta più del rapporto tra “soggetto” e “oggetto”, ma di un rapporto tra la “parte” ed il “tutto”. Tra l’uomo e la biosfera».

<sup>8</sup> Di questo stesso avviso M. D’AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 6/2019, p. 94 secondo cui va osservata con favore una riforma costituzionale «che si proponga di abbracciare una nozione di ambiente come valore costituzionale autonomo e non meramente antropocentrico o relazionale, avvicinando così l’Italia alle soluzioni accolte dagli altri Stati membri dell’Unione Europea (su cui si veda, infra, par. n. 6) sulla scorta di indirizzi consolidatisi in seno al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto dell’Unione Europea». Cfr. anche M. CECCHETTI, *La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad.cost.li*, n.3/2021, p. 310, secondo cui «il legislatore di revisione, lungi dal compiere una scelta drastica a favore di una impostazione marcatamente antropocentrica ha fatto semplicemente (e opportunamente) in modo di mantenere il più possibile aperta – come si conviene ai principi costituzionali – la possibilità di coesistenza di politiche parimenti fondate sia su approcci ispirati a concezioni antropocentriche sia su approcci ispirati (o contaminati) da concezioni ecocentriche». Il tema è stato prospettato anche nel corso delle audizioni parlamentari che hanno accompagnato l’esame dei disegni di legge poi rifluiti nella revisione in esame. Tra gli altri, si ricordi quanto osservato da G. AZZARITI, *Appunto per l’audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, p. 5, reperibile in [www.senato.it](http://www.senato.it), secondo cui «la collocazione di questo “dovere” di tutela tra i principi fondamentali dello stato costituzionale deve portare all’emancipazione del bene ambiente dalla dimensione esclusivamente “proprietaria” che ha sino ad ora prevalentemente avuto. Detto in altre parole – più consone alla concettualità giuridica – si tratta di superare la visione esclusivamente “antropocentrica”, legata cioè all’uso

Invero, parte consistente e autorevole della letteratura scientifica dubita dell'utilità della riforma in questione: ciò, in particolare, tenuto conto della corposa giurisprudenza costituzionale che da lungo tempo aveva colmato un vuoto rimasto, già prima della revisione, per lo più solo apparente<sup>9</sup>.

In altre sedi, e anche di recente, si è avuta l'occasione di sostenere un diverso punto di vista<sup>10</sup>.

Sebbene non certo essenziale e indefettibile, la revisione in oggetto sembra infatti quantomeno opportuna<sup>11</sup>.

Senza riepilogare per intero le ragioni già espresse alla base di questa convinzione, basti qui osservare come la consacrazione di un valore costituzionale, assai meritoriamente riconosciuto per la via giurisprudenziale, sarebbe apparsa quantomeno incompleta in assenza di una sua espressa e testuale canonizzazione: ciò, se non altro, ad escludere che un valore fondamentale possa, nel corso dei decenni, conoscere tappe regressive in corrispondenza ad andamenti in ipotesi oscillanti presso la stessa giurisprudenza che pure, ad oggi, ne ha riconosciuto tale rango<sup>12</sup>.

---

dell'ambiente utile per il singolo o la collettività, tutelato solo se e in quanto diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella "oggettiva", ovvero di un ambiente inteso come "bene comune" che risulta essere (come di recente ha scritto la Corte costituzionale) «di primaria importanza per la vita sociale ed economica», da preservare come bene in sé, per assicurare l'ecosistema alle attuali generazioni e a quelle future». Per una diversa lettura, cfr. G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, p. 468, per il quale il riferimento all'ambiente «sarebbe già di per sé idoneo a significare la pluralità degli ecosistemi, a loro volta caratterizzati da un certo grado di biodiversità, dato dalla coesistenza delle varie specie, dal clima e dalla presenza di risorse naturali». Sulle diverse prospettive gius-filosofiche che animano il dibattito sulla questione ambientale, cfr. M. TALLACCHINI (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Milano, 1998.

<sup>9</sup> Sul punto, ad esempio, cfr. S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, n. 3/2017, p. 29, per il quale, invero, si renderebbe necessario «sul piano di una legislazione di livello costituzionale, un chiarimento sull'interpretazione che il nostro ordinamento è in grado di dare ai principi che, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario, si sono affermati per la tutela dell'ambiente. Vi è, in altri termini, l'esigenza non tanto di definire o enunciare la tutela dell'ambiente, quanto di individuare in concreto la portata dei principi per l'azione a tutela dell'ambiente, gli unici che sono in grado di giungere, nella loro interazione, a consolidare un risultato anche in termini di corretta individuazione delle risorse e degli equilibri ambientali che occorre salvaguardare. Si dovrà andare, in altri termini, nella direzione presa dall'ordinamento francese, che ha approvato, accanto al Code de l'Environment, anche la fondamentale *Charte Constitutionnel de l'Environment (loi constitutionnelle n. 2005-205)*».

<sup>10</sup> Cfr. D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi.it*, n. 14/2020.

<sup>11</sup> Questo stesso avviso, in occasione di precedenti tentativi di riforma, fu espresso da B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione, 9 dicembre 2003*, ora in *Federalismi.it*, secondo il quale «sulla "necessità" ritengo che un intervento costituzionale non sia ormai stringentemente necessario per assicurare tutela all'ambiente. Il punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale, confermato dopo la modifica costituzionale n. 3 del 2001, non ammette ritorni indietro: l'ambiente come "valore" è ormai un dato acquisito, con il quale si confrontano sia la legislazione nazionale e regionale che la giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Utile, comunque, un intervento del legislatore costituzionale lo è sicuramente. Dottrina e giurisprudenza trarranno da tale intervento nuova linfa; né è sbagliato che l'intervento parlamentare segua le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali: su questioni così delicate come quelle che attengono ai principi costituzionali nessun passo può essere precipitoso e dottrina e giurisprudenza concedono maggiore elasticità e flessibilità di intervento».

<sup>12</sup> Cfr. M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione*, reperibile in *www.senato.it*, secondo cui la giurisprudenza della Corte

Sicché, la revisione in esame appare come un'opportuna fase di completamento: in buona parte come il "bilancio consuntivo" di un complesso percorso ermeneutico avviato ormai qualche decennio fa dalla nostra Corte costituzionale<sup>13</sup>.

## 2. Il problema della revisione dei principi fondamentali

La complessiva e lunga traiettoria seguita dal nostro ordinamento - dalle prime sentenze della Corte costituzionale nella seconda metà degli anni '80<sup>14</sup> fino alla revisione di poche settimane fa - sembra conferire solidità, sul piano sistematico, a un intervento che, val la pena sottolinearlo, ha avuto a oggetto non una norma qualunque ma un *principio fondamentale della Costituzione*<sup>15</sup>.

costituzionale ha contribuito alla formazione «di un diritto costituzionale che sconta tutte le debolezze e le incertezze del diritto di formazione pretoria, ossia di un diritto inevitabilmente connotato da quei caratteri di frammentarietà, precarietà e incompletezza che discendono dalla sua origine casistica e che, proprio per questo, rendono di per sé sicuramente utile e auspicabile un intervento di normazione positiva che valga a tradurre in proposizioni normative gli approdi giurisprudenziali che possano essere ritenuti ormai consolidati, così acquisendoli definitivamente al patrimonio della Carta costituzionale». Peraltro, già in precedenza, era stato osservato che «non era (e non è) sufficiente la tradizionale interpretazione costituzionale che faceva derivare una tutela di tipo oggettivo dagli articoli 2, 9 e 32 Cost. ; si tratta infatti di una tutela legata prevalentemente agli aspetti della tutela della salute e di organizzazione del territorio: aspetti importanti, certo, all'interno di una disciplina di tutela dell'ambiente, ma non esaustivi, giacché la tutela dell'ambiente in numerose occasioni trascende gli aspetti della salute individuale e dell'organizzazione del territorio», così B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione*, op. ult. cit., ora in *Federalismi.it*. In proposito, si veda anche quanto più recentemente osservato da R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6.4.2022, p. 2, secondo il quale «la tesi della superfluità della revisione costituzionale fondata sull'argomento per cui il contenuto essenziale della revisione già starebbe nella giurisprudenza costituzionale è indice di un atteggiamento troppo succube nei confronti della giurisprudenza costituzionale, che, tra l'altro, proprio in quanto 'giurisprudenza', sopporta dei limiti intrinseci (vincolo del caso concreto, contraddittorietà dei giudicati, ecc.)».

<sup>13</sup> Cfr. M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione*, reperibile in *www.senato.it*. Ancora, cfr. F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *ApertaContrada.it*, 28.2.2022.

<sup>14</sup> In particolare, con la sent. n. 167/1987, la Corte affermò il principio secondo cui «il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (art. 9, comma 2), imponendo alla Repubblica – a livello di tutti i soggetti che vi operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali – di perseguirne il fine precipuo di tutela». Poco dopo, con la sentenza n. 210/1987, la Corte ricondusse gli interessi perseguiti dalla normazione ordinaria in materia ambientale a «valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.)». Sempre nello stesso periodo, con la sent. n. 641/1987, la Corte costituzionale arrivò infine ad affermare che la protezione ambientale è «imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto» e, ancora, che «l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità».

<sup>15</sup> La questione è passata tutt'altro che inosservata in letteratura: cfr., in particolare, L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in *Federalismi.it*, n. 4/2021, p. 191, la quale richiama l'attenzione al fatto che «nel quadro della strategia ora in voga delle revisioni "puntuali", la suddetta riforma merita di essere attentamente valutata in quanto incide su principi fondamentali. Come è noto, a partire dalla formalizzazione del principio nella sentenza della Corte costituzionale n.1146 del 1988, la revisione costituzionale non è un potere illimitato in quanto le leggi di revisione e le leggi costituzionali, oltre ad essere soggette al limite espresso dall'art.139 Cost., non possono violare o intaccare «l'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione repubblicana» (e che tali valori sono riconducibili ai principi supremi e alla garanzia dei diritti inalienabili della persona umana)».

A questo proposito, appare senz'altro opportuno svolgere qualche breve considerazione.

Seppur in senso additivo, la modifica di un principio fondamentale è pur sempre una modifica: e la modifica “additiva” non è, in quanto tale, di per sé innocua o “innocente”<sup>16</sup>.

L’inserimento di un nuovo valore nella “casa” dei principi fondamentali costringe infatti tutti gli altri a “stare più stretti”: in altre parole, l’emersione di un nuovo valore in potenziale conflitto con gli altri limita, non c’è dubbio, le capacità espansive di questi ultimi<sup>17</sup>.

Sicché, in assenza di una giurisprudenza costituzionale - continuativa, stabile e convergente - che avesse chiarito, per via ermeneutica, l’immanenza del valore ambientale nel tessuto costituzionale<sup>18</sup>, la revisione dell’art. 9 Cost. sarebbe stata forse impraticabile.

E infatti, l’irruzione *ex abrupto* di un valore costituzionale del tutto nuovo avrebbe schiuso le porte a due ipotesi, tra loro alternative ed entrambe assai severe.

---

<sup>16</sup> Sotto altra prospettiva, T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, n. 16/2021, p. 3, osserva che «anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali (*rectius*: supremi) per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l’idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma. La lotta per la costituzione, più volte evocata nei tentativi di riforma costituzionale financo della seconda parte, consiste in questo: nella difesa dei principi fondamentali, che non possono e non debbono essere negoziabili».

<sup>17</sup> Ciò, specialmente nel caso in cui, come in quello dell’ambiente, a un determinato valore finisca per essere assegnata una posizione tendenzialmente prevalente rispetto ad altri interessi o valori in gioco. Cfr., sul punto, A. GIURICKOVIC DATO, *Il bilanciamento tra principi costituzionali e la nuova dialettica tra interessi alla luce della riforma Madia. Riflessioni in margine al ‘caso Ilva’*, in *Federalismi.it*, n. 12/2019, pp. 18 e ss.

<sup>18</sup> Anche di recente la Corte costituzionale è tornata ad affermare la natura di valore primario dell’ambiente al fine di radicarne la tutela in capo allo Stato. A questo proposito, cfr. Corte cost., sent. n. 24/2022, dove è affermato che «in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto». Cfr. anche Corte cost., sent. n. 201/2021, dove si ribadisce che «la tutela ambientale e paesaggistica – gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto – costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali». Di poco precedente, si veda Corte cost., sent. n. 189/2021, dove la Corte osserva che «la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (sentenze n. 246 del 2017, n. 641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla Regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale». La recente giurisprudenza della Corte appare dunque coerente con quella introdotta a partire dalla seconda metà degli anni ’80: in quel contesto si ricordi, tra le altre, quanto affermato nella sent. n. 641/1987, dove la Corte enunciò il principio secondo cui «l’ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto».

In primo luogo, si sarebbe potuto paventare (come peraltro è stato fatto)<sup>19</sup> il cedimento della dommatica sulla immodificabilità dei principi fondamentali<sup>20</sup>.

Come detto, aggiungere o togliere poco cambia: la convivenza con un nuovo principio sarebbe comunque valsa a comprimere, in conseguenza delle necessarie nuove operazioni di bilanciamento, lo spazio di operatività di buona parte degli altri.

In seconda ipotesi, peraltro assai più traumatica, si sarebbe potuto addirittura parlare non di “mera” revisione costituzionale operante, come tale, nell’ambito dei soli binari assegnati ai poteri costituiti ma, evidentemente, di ben altro<sup>21</sup>.

Al contrario, tuttavia, si è trattato essenzialmente - o almeno così sembra - della canonizzazione di una collaudata esperienza interpretativa: nella specie, il legislatore costituzionale altro non sembra aver fatto che cristallizzare l’interpretazione alla quale la Corte si è costantemente ispirata in oltre trent’anni di sua costante giurisprudenza<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, op. cit., p. 2, secondo il quale «con la modifica dell’art. 9 si sfa quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si modificano i principi supremi. Lo ha detto nel 1988 la Corte costituzionale con la sentenza n. 1146, imponendo un limite al potere di revisione costituzionale ex art. 138 e avvalorando la tesi che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”, come recita l’art. 139, consiste, appunto, nell’immodificabilità dei principi supremi. Tali debbono essere ritenuti i principi fondamentali, quindi quelli previsti dall’art. 1 all’art. 12, che strutturano l’essenza, come forma, dello stato repubblicano».

<sup>20</sup> Come diffusamente sostenuto in dottrina e poi affermato anche dalla Corte costituzionale (sent. 1146/1988), il potere di revisione costituzionale incontra il limite rappresentato da «quei principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

<sup>21</sup> Sulla distinzione tra potere costituente e potere di revisione costituzionale la letteratura è ormai sterminata. Si ricordino, tra gli altri, P. BARILE, *Potere costituente*, in *Noviss. Dig. It.*, XIII, Torino, 1966, pp. 443 e ss.; S. R. CASTAÑO, *Il potere costituente tra mito e realtà*, Milano, 2019; M. DOGLIANI, *Costituente (potere)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, IV, Torino, 2000, pp. 281 e ss.; M. DOGLIANI – R. BIN, R. MARTINEZ DALMAU, *Il potere costituente*, Napoli, 2017; P. G. GRASSO, *Potere costituente*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, Milano, 1985, pp. 642 e ss.; P. G. GRASSO, *Il potere costituente*, Torino, 2006; F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale*, Padova, 2017; C. MORTATI, *La teoria del potere costituente*, Macerata, 2020; A. PACE, *Potere costituente, rigidità costituzionale e autovincoli legislativi*, Padova, 2002; M. PIAZZA, *Libertà, potere, costituzione. Saggi su rivoluzione, potere costituente e rigidità costituzionale*, Roma, 2012; P. POMBENI, *Potere costituente e riforme costituzionali*, Bologna, 1992.

<sup>22</sup> Secondo R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, in *Federalismi.it*, 6.4.2022, p. 3, non convince «l’argomento critico fondato sulla intangibilità dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Innanzitutto, di carattere sistematico, perché la *sedes materiae* dell’ambiente, in quanto bene giuridico, non può non essere l’art. 9 Cost. E ciò anche per continuità con la giurisprudenza costituzionale che ha ricavato il ‘valore’ ambientale proprio da tale disposizione». Pur critico nei confronti della riforma in oggetto, cfr. quanto constatato da T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, op. cit., p. 3, secondo cui «l’ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente, a parte l’esplicitazione all’art. 117 già ricordata, attraverso un’interpretazione evolutiva dell’attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio “in combinato disposto” con l’art. 32 sulla tutela della salute». Cfr., ancora, F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *Federalismi.it*, n. 16/2021, p. 2, secondo la quale «alla base dell’attuale procedimento di revisione costituzionale forse si trova proprio questa interpretazione estensiva che nel corso della vita repubblicana ha fatto sì che ci si riferisse all’articolo 9 per parlare di molte cose tra cui di ambiente e di ecosistemi». Per M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, op. cit., p. 299, «è difficile negare che il principale intento che ha condotto



Dunque, nulla è stato tolto e poco o nulla è stato aggiunto.

Ma lo scopo del presente scritto, oltre ai brevi cenni introduttivi che precedono, non è quello di operare un generale “bilancio del bilancio”.

Come detto, sia consentito a tal fine solo richiamare idee, ipotesi e prospettive già precedentemente formulate anche in questa Rivista<sup>23</sup>.

La finalità che qui si intende brevemente perseguire è infatti quella di porre sotto esame un altro riferimento contenuto nella norma in esame e che appare, anch'esso, tutt'altro che trascurabile.

È a quell' «(...) *interesse delle generazioni future*» che si intende, in particolare, rivolgere alcune brevi considerazioni.

### 3. Il problema dell'interesse delle future generazioni

Come noto, il dibattito teorico sul tema gius-filosofico delle future generazioni non è poi così recente.

Ormai da tempo la letteratura si confronta infatti con il problema scivoloso del trattamento giuridico delle generazioni venture e non sono mancate, anche da parte della nostra giurisprudenza costituzionale, occasioni di apertura – via via sempre meno timide - rispetto a un tema che pur continua a illustrare non lievi criticità<sup>24</sup>.

---

all'approvazione in Senato dell'ipotesi di revisione degli articoli 9 e 41 Cost. sia riconducibile alla dichiarata finalità di iscriverne nel testo della Carta costituzionale le acquisizioni in tema di tutela ambientale progressivamente maturate nell'ordinamento e nella coscienza collettiva, così come emergono dalla giurisprudenza ormai pluridecennale del Giudice delle leggi».

<sup>23</sup> In particolare, sia consentito un rinvio a D. PORENA, *La protezione dell'ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009 e, più di recente, a D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *Federalismi.it*, n. 14/2020.

<sup>24</sup> Una crescente attenzione alla sorte delle generazioni future si è nel tempo affermata nella giurisprudenza costituzionale. Cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 88/2014, dove la Corte ha affermato che l'attuazione del principio della sostenibilità del debito pubblico «implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future». Più di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 18/2019) ha osservato che «l'equità intergenerazionale comporta, [...] la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso della norma in esame, l'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d'altronde, la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate». Con la sent. 115 /2020, la Corte costituzionale ha posto in luce che il perimetro costituzionale disegnato dalle disposizioni scrutinate «consiste nella funzionalità della procedura a ridurre il deficit fino ad azzerarlo nel tempo prescritto. Ciò mediante la scansione del percorso attraverso i risultati conseguiti nei singoli esercizi attinenti al piano e la definizione di una proporzione accettabile dei sacrifici imposti alle future generazioni di amministrati affinché l'oneroso rientro dal disavanzo sia comunque compensato dal traguardo dell'equilibrio, presupposto necessario per la sana amministrazione». Ancora, con la sent. 228/2021, la Corte ha evidenziato che «la dichiarata connotazione dei domini collettivi come «comproprietà intergenerazionale» (art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 168 del 2017) mostra una chiara proiezione diacronica affinché l'ambiente e il paesaggio siano garantiti anche alle future generazioni». In letteratura, oltre ai contributi citati anche nel seguito del presente lavoro, cfr. A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir., Annali IX*, Milano, 2016.

Invero, l'intreccio tra categorie costituzionali e temi classici della teoria della giustizia sembra dotare di una certa coerenza teorica l'iscrizione anche delle generazioni future tra i "referenti soggettivi" delle relazioni costituzionali<sup>25</sup>.

Il concetto di sovranità, ad esempio - nel quale alloggia anche l'idea secondo cui nessuna generazione può impegnare le successive a rispettare le proprie leggi<sup>26</sup> - è un argomento interessante<sup>27</sup>.

La trasmissione intergenerazionale delle identità e delle responsabilità collettive è un altro tema<sup>28</sup>.

L'idea stessa di nazione, come anche quella di popolo - inteso quest'ultimo in senso ideale, come comunità volta a perpetuarsi nel succedersi tra generazioni<sup>29</sup> - suggeriscono ulteriori elementi di riflessione nella direzione secondo cui le collettività devono essere pensate, sul piano giuridico, anche nel contesto di una logica intergenerazionale.

Sembrano poi sorreggere le complessive preoccupazioni sulla sorte delle generazioni future anche considerazioni di carattere teorico più generale.

Tra queste, figura la consapevolezza di come allo stesso orientamento del fenomeno giuridico e, particolarmente dei testi costituzionali, sia sotteso un orizzonte predittivo concettualmente orientato al futuro: in altre parole, le norme, non occorrerà certo ripeterlo, sono per loro natura preordinate alla disciplina di comportamenti futuri e le Costituzioni - specie laddove munite di clausole di immutabilità

---

<sup>25</sup> «Poiché ciascuna forma di autorità ha a che fare con dei referenti soggettivi e oggettivi» (come ricorda A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 44, nota 28), sembra che oggi, a fianco all'uomo, al cittadino, al lavoratore e a tutti gli altri via via individuati dalla Carta, abbiano fatto la loro comparsa, quale nuovo referente soggettivo al quale è chiamata a rivolgersi la Repubblica nel suo complesso, anche le future generazioni.

<sup>26</sup> Il principio enunciato nel celeberrimo art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793 appare, in realtà, di antica gemmazione. Ciò, se solo si pensa al fatto che già Erodoto (*Storie*, I, 29) narrava di come gli Ateniesi, ricevute da Solone le nuove leggi, avessero giurato di non modificarle per almeno dieci anni. E ciò, già allora, sul presupposto implicito che si trattasse di prescrizioni senz'altro reversibili.

<sup>27</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p. 118, il quale osserva che «nonostante le mai sopite dispute intorno all'esaurimento del potere costituente (...) il principio della sovranità popolare implica la libertà delle generazioni future nei confronti delle costituzioni ereditate, e quindi nei confronti delle generazioni precedenti».

<sup>28</sup> Cfr. A. MACINTYRE, *After Virtue*, Notre Dame, 1981 pp. 204 e ss., secondo il quale «we all approach our own circumstances as bearers of a particular social identity. I am someone's son or daughter, someone's cousin or uncle; I am a citizen of this or that city, a member of this or that guild or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation. Hence what is good for me has to be the good for one who inhabits these roles. As such, I inherit from the past of my family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations. These constitute the given of my life, my moral starting point. This is in part what gives my own life its moral particularity. (...) For the story of my life is always embedded in the story of those communities from which I derive my identity. I am born with a past; and to try to cut myself off that past, in the individualist mode, is to deform my present relationships».

<sup>29</sup> «Il popolo è una unità ideale di uomini organizzata politicamente che nella vita sociale si presenta unitariamente. In quanto unità ideale comprende anche le generazioni passate e quelle future e non va confuso con la somma dei singoli individui che ne fanno parte in un dato momento storico (...)», così C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli, 2012, p. 58. In questo senso, cfr. anche A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, op. cit., p. 355.

o di meccanismi di rigidità - aspirano a regolare in modo durevole (e con un orizzonte temporale illimitato o, addirittura, con quella che è stata definita una “pretesa di eternità”)<sup>30</sup> i rapporti giuridici fondamentali. In generale, emerge poi come tutti i principali comparti a valenza sistemica nei quali sono organizzati i pubblici poteri aspirino a una prospettiva di durevolezza e, correlatamente, siano condizionati da esigenze di *sostenibilità*<sup>31</sup>.

Dall'organizzazione del *welfare* - e, in particolare, della sanità<sup>32</sup> e della previdenza<sup>33</sup> - alla tutela dell'ambiente e alla disciplina sugli impieghi del territorio; dalle regole che governano la spesa pubblica e che regolano l'equilibrio finanziario<sup>34</sup> fino alle politiche per la promozione dello sviluppo economico<sup>35</sup>: in tutti questi ambiti, come in molti altri<sup>36</sup>, si è infatti fatto strada, anche in prospettiva costituzionale, quel concetto di

---

<sup>30</sup> Cfr., tra gli altri, O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, Bari, 1982, p. 33, secondo il quale «ogni costituzione porta in sé una superba pretesa, per la quale essa si differenzia dalle altre disposizioni del potere statale: la pretesa della durata». Secondo M. PIAZZA, *Libertà, potere, costituzione. Saggi su rivoluzione, potere costituente e rigidità costituzionale*, op. cit., p. 170, «una costituzione reca in sé l'aspirazione all'eternità per il proprio contenuto basilare (...)»; come poi osserva E. BETTINELLI, *Referendum e riforma «organica» della Costituzione*, in E. Ripepe – R. Romboli (a cura di), *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione*, Torino, 1995, p. 40, le costituzioni «sono approvate con la convinzione che debbano durare in eterno (...)».

<sup>31</sup> In altra sede (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017) si è avuto occasione di sostenere che il principio di sostenibilità, pur nato nell'ambito della riflessione dedicata alla protezione ambientale, mostra capacità espansive tali da averne esteso la valenza all'intero insieme delle discipline regolatorie dei principali comparti sistemici nei quali ciascun ordinamento è organizzato. Secondo parte della dottrina, esso rappresenterebbe addirittura un nuovo paradigma postmoderno la cui ambizione andrebbe ricercata, tra l'altro, nel tentativo di “republicanizzare” la globalizzazione: «Porém, sem uma efetiva “republicanização” da Globalização, não será possível superarmos o individualismo nacional moderno, que acabou aumentando as assimetrias acima mencionadas, protagonizadas por poderes transnacionais praticamente não regulados pelo direito nacional ou internacional», così P. M. CRUZ – Z. BODNAR, *Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade*, Itajaí, Brasile, 2012, p. 11. Ancora, si veda P. M. CRUZ – Z. BODNAR, *O novo paradigma do direito na pós-modernidade*, in *Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito*, n. 1/2011, secondo i quali «a partir desse contexto de insuficiência da liberdade, enquanto paradigma do direito moderno para enfrentamento dos novos riscos globais, o que se propõe é análise da sustentabilidade enquanto novo paradigma indutor do direito na pós-modernidade em coabitação com a liberdade».

<sup>32</sup> Sul punto, mi sia permesso un rinvio a D. PORENA, *Criticità e prospettive di futura (in)sostenibilità del sistema sanitario nazionale*, in *Federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario*, 18 novembre 2015.

<sup>33</sup> In tema, cfr. G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2018, pp. 627 e ss.

<sup>34</sup> Su cui si veda la monografia di L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020.

<sup>35</sup> Appare persino superfluo ricordare che è proprio nel quadro delle politiche di sviluppo economico che si è assistito alla prima gemmazione del principio di sostenibilità e all'elaborazione delle tecniche di una tra le più classiche operazioni di bilanciamento costituzionale. Sul punto cfr., di recente, L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?* in *Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 200, la quale sottolinea come, ben prima della revisione dell'art. 41, commi 2 e 3, Cost., fossero già reperibili «esempi nella giurisprudenza costituzionale di applicazioni concrete del bilanciamento tra interventi pubblici di regolazione/programmazione pubblica (...) e protezione dell'ambiente».

<sup>36</sup> Come osserva A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, op. cit., p. 350, il concetto di sviluppo sostenibile contiene «nel suo orizzonte, tutte le grandi questioni del mondo contemporaneo: la questione economica, la questione ecologica, il destino della democrazia, come ideale e come esperienza molteplice nelle sue realizzazioni».

sostenibilità che, in estrema sintesi, poggia sul tema dei rapporti tra generazioni presenti e generazioni future<sup>37</sup>.

A questo proposito, peraltro, è possibile constatare come la logica intergenerazionale non costituisca, in sé, una novità assoluta rispetto al lessico impiegato dalla nostra Costituzione.

In particolare, come noto, in occasione della revisione nel 2012 degli artt. 81 e 97 della Carta, non sfuggì al legislatore costituzionale la necessità di operare opportuni richiami al concetto di sostenibilità: oggi, quello della sostenibilità del debito pubblico è un principio che risponde, tra l'altro, all'esigenza di proteggere le future generazioni rispetto all'accumulo di strabordanti posizioni debitorie<sup>38</sup> che come tali finirebbero per limitarne, come anni fa ebbe a constatare anche il *Bundesverfassungsgericht*<sup>39</sup>, la stessa capacità di determinazione democratica<sup>40</sup>.

Insomma, limitando al massimo queste prime osservazioni, sembra che il tema delle future generazioni non introduca un'insopportabile lacerazione delle categorie tradizionalmente in uso presso i giuristi ma si iscriva, piuttosto, all'interno di un coerente percorso evolutivo attraversato nel tempo dai diversi ordinamenti tra cui, ovviamente, anche il nostro.

---

<sup>37</sup> Come noto, in base alle descrizioni in origine fornite dal c.d. Rapporto Brundtland (*Our common future*, 20 marzo del 1987, *World Commission on Environment and Development*) e successivamente venute a consolidarsi all'interno di un ampio panorama di normazioni nazionali e internazionali, lo sviluppo sarebbe sostenibile laddove consenta la soddisfazione dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la soddisfazione di analoghi bisogni in capo alle generazioni future. Come di recente osservato da R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, op. cit., p. 8, «la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l'*acquis* legato alla sostenibilità, stabilendosi che l'uso delle risorse deve tener conto anche di chi viene dopo di noi. E questo non è un principio scontato all'interno di una costituzione che nasce, come ho già ricordato, in un contesto di economia industriale orientata alla crescita». Sulle attuali coordinate del principio di sostenibilità nell'ambito del processo di integrazione europea, si veda l'interessante saggio di M. FRANCAVIGLIA, *Le ricadute costituzionali del principio di sostenibilità a dieci anni dal Trattato di Lisbona. Spunti ricostruttivi alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 19/2020.

<sup>38</sup> In tema, si veda L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, op. cit., 2020.

<sup>39</sup> Cfr. BVerfG, 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 1440/12; 2 BvE 6/12, del 12 settembre 2012, con cui il *Bundesverfassungsgericht*, a proposito della legittimità dei vincoli costituzionali posti alla decisione di bilancio, ha affermato che «il fatto che i parlamenti si autovincolino (...) può essere necessario nell'interesse alla conservazione a lungo termine della capacità di determinazione democratica (...) se è vero che un vincolo di questo genere può anche limitare i margini di manovra nel presente, allo stesso tempo può essere funzionale alla loro preservazione per il futuro».

<sup>40</sup> Cfr. anche R. BIFULCO – A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, XXII, per i quali «un debito eccessivo ed incontrollato, nel momento in cui scarica irresponsabilmente oneri economici sulle generazioni successive, sottraendo alla loro discrezionalità decisionale enormi flussi finanziari (in Italia si è arrivati ormai a più di 60 miliardi di euro all'anno come spesa per gli interessi sul debito pubblico), finisce col rappresentare una sorta di tassazione iniqua, perché “without representation” (per usare la celebre formula della Magna Charta), e perché sganciata da qualsiasi presupposto di responsabilità; e così diventa, per quanto possa sembrare paradossale, un pesante ostacolo ad una realizzazione più efficace delle politiche di protezione dei diritti, uno di quegli “ostacoli di ordine economico-sociale” ai quali allude il secondo comma dell'art. 3 della Cost.».

Tutto quanto sopra considerato non significa, tuttavia, che con l'affiorare delle future generazioni nelle disposizioni di vari testi costituzionali<sup>41</sup> (prima di noi, vale la pena ricordare, tra gli altri, l'art. 20a della *Grundgesetz* dove i fondamenti naturali della vita sono tutelati in ragione delle responsabilità che gravano sull'ordinamento nei confronti delle future generazioni)<sup>42</sup> i problemi teorici - come anche quelli pratici - siano del tutto e definitivamente superati.

Al contrario, la particolare formulazione adottata dal legislatore costituzionale italiano nel richiamo operato alle future generazioni sembra suggerire la necessità di indagini accurate.

Il problema non è tanto quello rappresentato dalle tecniche di tutela: sia il diritto privato che il diritto pubblico hanno infatti da lungo tempo collaudato tecniche di tutela, più o meno sofisticate, di interessi adespoti o comunque privi di un referente soggettivo anche solo capace di reclamarne la protezione<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Si ricordi anche il Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America, dove si legge «*Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di formare una più completa unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere alla comune difesa, promuovere il benessere generale e assicurare i benefici della libertà per noi e per i nostri posteri, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione*». Nella Costituzione vigente dello Stato della Pennsylvania, il par. 27 dell'art. 1 sancisce poi il principio secondo cui «*Pennsylvania's public natural resources are the common property of all the people, including generations yet to come. As trustee of these resources, the Commonwealth shall conserve and maintain them for the benefit of all the people*». Tra le finalità enunciate nel Preambolo della Costituzione argentina del 1853, tutt'ora vigente, figurano quelle rivolte a «*promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todo los hombres del mundo (...)*». Un richiamo concettualmente assai impegnativo al tema delle generazioni future è contenuto nell'art. 11 della Costituzione giapponese, dove è enunciato il principio secondo cui «*il popolo non sarà ostacolato nel godimento di uno qualsiasi dei diritti fondamentali dell'uomo. Tali diritti fondamentali dell'uomo, garantiti al popolo da questa Costituzione, sono riconosciuti al popolo ed alle generazioni future come diritti eterni ed inviolabili*». Come si legge nel Preambolo della Costituzione della Confederazione elvetica, alla stessa il popolo e i cantoni hanno dato vita «*coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future*». Uno sviluppo assai disteso è poi dedicato alla concettualizzazione della sostenibilità ed alle generazioni future dall'art. 27 della Costituzione di Cuba, dove si legge che «*lo Stato protegge l'ambiente e le risorse naturali del Paese. Riconosce il loro stretto legame con lo sviluppo economico e sociale sostenibile per rendere più razionale la vita umana e garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza delle generazioni attuali e future. Spetta agli organi competenti applicare questa politica*». Il tema è affrontato anche dall'art. 74 della Costituzione polacca, dove è enunciato il principio secondo cui «*le autorità pubbliche conducono una politica volta a garantire la sicurezza ecologica delle generazioni presenti e future*». In Bolivia l'art. 33 sancisce il principio secondo cui «*las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente*». Un'altra Costituzione "verde", quella brasiliana, stabilisce all'art. 225 che «*tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, e in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana qualità di vita; si impone all'autorità pubblica e alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future*». Vale la pena concludere questa rapida e parziale rassegna con le constatazioni contenute nelle premesse della *Charte de l'environnement* francese e che, operando un costante richiamo al concetto di umanità, estendono le preoccupazioni alla base della *Charte* sia alle presenti sia alle future generazioni: «*les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité; (...) l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel; (...) l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains; (...) l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution*». Non manca, peraltro, un espresso richiamo alle future generazioni laddove la *Charte* individua, tra i fini delle proprie disposizioni, quello di «*assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins*». Cfr. T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2016; F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, op. cit., 28.2.2022, p. 4.

<sup>42</sup> Il principio enunciato dall'art. 20a della *Grundgesetz* dispone che «è compito dello Stato, anche in vista delle responsabilità per le future generazioni, proteggere le basi naturali della vita mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».

<sup>43</sup> In questo ambito, peraltro, si mostrano ancora piuttosto ampi i margini di prospettazione giuridica: cfr. E. BROWN WEISS, *In fairness to Future Generations: Intentional Law Common Patrimony, and Intergenerational Equality*, Dobbs Ferry, NY,

Il problema, piuttosto, sembra essere di ordine sostanziale/concettuale e generale: quello che occorre chiedersi, infatti, è non solo *chi* risulti tutelato dalla norma in esame ma anche, soprattutto, *in cosa* ed entro quali limiti risulti da questa tutelato<sup>44</sup>.

In generale, la concettualizzazione giuridica del ruolo e della posizione delle future generazioni sconta la necessità di affrontare criticità teoriche assai severe.

Il noto paradosso della non-identità delle generazioni future, per primo introdotto dal britannico Derek Parfit<sup>45</sup>, pone ad esempio problemi tutt'altro che irrilevanti:<sup>46</sup> la stessa esistenza in vita, come anche l'identità di ciascuno, altro non sarebbero che la conseguenza delle scelte operate da chi lo ha preceduto; sicché, il compimento di scelte differenti determinerebbe la nascita di un individuo con differente identità o, addirittura, potrebbe determinarne la non nascita<sup>47</sup>.

---

USA, 1989, 15 e ss., secondo cui «since the interests of future generations may sometimes conflict with those of some members of the present generation, it is important to designate a representative of future generations, or a guardian ad litem. This could take the form of an ombudsman for future generations». Cfr. V. DE SANTIS, *Eredità culturale e responsabilità intergenerazionale*, in R. Bifulco – A. D'Aloia, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 557.

<sup>44</sup> La testuale “positivizzazione” delle future generazioni all'interno della Carta costituzionale sembra rendere non più indispensabile soffermarsi sulla questione etica che è alla base del loro riconoscimento giuridico: quella, cioè, relativa al *perché* le generazioni venturose debbano essere tutelate. Ad ogni modo, per alcuni approfondimenti sul punto, sia consentito un rinvio a D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, op. cit.

<sup>45</sup> D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, 1984.

<sup>46</sup> Come osserva A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, op. cit., p. 339, la costruzione interpretativa elaborata da Parfit «rappresenta ancora oggi una ineludibile pietra di inciampo della teoria intergenerazionale». Secondo G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 18, le questioni poste sul tavolo da Parfit sarebbero persino «disarmanti». Il paradosso introdotto dal filosofo britannico è poi assai efficacemente sintetizzato dall'Autore da ultimo citato: «chiunque verrà ad esistenza potrà esistere solo perché le generazioni che lo hanno preceduto hanno compiuto determinate scelte, che hanno inciso sul suo concepimento e determinato complessivamente la sua identità. Queste scelte non tolgono o aggiungono nulla ad un individuo “presupposto”, ma producono un individuo “altro”. Con altre scelte potrebbero esistere altri individui, altre identità. Ciò ci impedisce di ritenere che noi possiamo peggiorare la sorte di qualcuno, individualmente preso, che altrimenti non esisterebbe: coloro che sono vittime future dell'esaurimento delle risorse compiuto dalle generazioni precedenti potrebbero esistere solo in questo mondo, e ammesso che vi fosse un diritto a vivere in condizioni diverse, noi non potremmo averlo violato, perché essi non esisterebbero in condizioni diverse. Proteggere individui futuri da conseguenze genetiche dovute a scorie radioattive, o concepire individui per quanto possibile sani, non significa tutelare un diritto di un individuo o non danneggiarlo, ma semplicemente dare luogo ad “altri” individui».

<sup>47</sup> In altra sede (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 86) si è tentato di esemplificare il discorso attraverso il caso della giovane coppia che, al fine di convolare a nozze, contrae un ingente debito per l'acquisto della casa familiare. Come potrà il nuovo nato dolersi delle condizioni di austerità prodotte da questa circostanza sul tenore di vita familiare degli anni avvenire se, in assenza della scelta a suo tempo compiuta dai genitori, egli non sarebbe stato nemmeno concepito? Il parallelismo tra questa ipotesi, per quanto ingenua, e il tema dell'indebitamento sovrano degli Stati appare sin troppo agevole.

Sulla scia del ragionamento di Parfit ci si è poi chiesti come sia possibile, asciugando al massimo il discorso, costruire *oggi* meccanismi di tutela di interessi o persino di diritti<sup>48</sup> che, in ipotesi, potrebbero *domani* non più essere apprezzati come tali<sup>49</sup>.

La stessa idea di giustizia - a tutt'oggi sovente spiegata anche attraverso i paradigmi dell'eguaglianza e i meccanismi della redistribuzione<sup>50</sup> - potrebbe essere concepita, domani, in modo diverso.

Ancora, e per esser viepiù espliciti: non conoscendo l'identità degli individui che formeranno le generazioni future ignoriamo, di conseguenza, anche quali saranno le loro preferenze. Più precisamente, non sappiamo quali beni della vita le generazioni future apprezzeranno come tali facendone, quindi, oggetto di diritti o di interessi<sup>51</sup>.

Cosa accadrebbe laddove le generazioni future guardassero ad altro, non avendo più alcun interesse per ciò che oggi riteniamo debba essere oggetto di diritti? Cosa accadrebbe se oggi assegnassimo alle generazioni future ben perimetrati posizioni giuridiche e se queste donne e uomini del futuro, domani, avessero ad esempio un concetto di benessere diverso da quello che abbiamo oggi?

---

<sup>48</sup> L'accostamento della categoria dei diritti «alla nozione di generazioni future appare quasi un “ossimoro giuridico”: il carattere futuro delle generazioni contrasta col «presentismo» che caratterizza il concetto di diritto soggettivo, il quale presuppone un titolare attuale in grado di agire per ottenerne la tutela qualora sia ritenuto leso. Il termine interesse, invece, pare “ammorbire” questo contrasto ed elevarsi ad obiettivo costituzionalmente rilevante che la Repubblica deve perseguire nel tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, nonché divenire esplicito parametro per il giudizio di costituzionalità delle leggi», così Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4/2021, p. 126.

<sup>49</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 436, laddove l'Autore osserva che «raffrontando diritti della generazione presente e diritti delle generazioni future si rende irrisolvibile il problema della corretta scelta (sociale) sui criteri di allocazione delle risorse (sociali), perché nelle premesse del giudizio sono introdotte delle variabili eccessivamente indeterminate. Non è noto, in particolare, quali e quanti saranno i bisogni delle generazioni future (i bisogni sono in larga misura creazioni sociali, ed è impossibile prevedere come queste si orienteranno); non sappiamo se domani, anche se le risorse economiche rimarranno intatte o addirittura aumenteranno, le future maggioranze di governo saranno disponibili a destinare risorse al soddisfacimento dei bisogni sui quali si appuntano i diritti (quali che essi siano, visto che tutti i diritti “costano”); non disponiamo di alcun modello economico, a prova di crisi, imprevisti o catastrofi, che possa garantire con ragionevole sicurezza che il progresso economico desiderato, e perseguito distogliendo risorse dalla spesa sociale soddisfattiva dei bisogni della generazione presente, si realizzerà davvero». Cfr., ancora, G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, p. 6, reperibile in [www.senato.it](http://www.senato.it), il quale osserva che «com'è noto, è assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati. Nessun interesse futuro può essere assicurato se esso appare giuridicamente indeterminato. Ecco perché è assai meglio puntare sulla responsabilità delle generazioni presenti. Imponendo limiti e/o obblighi per comportamenti ecosostenibili».

<sup>50</sup> Ideale di giustizia che, nei termini appena accennati, sopravvive fino ad oggi sin dalle origini dell'antichità classica. In proposito, cfr. G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto, I. Antichità e medioevo*, Roma-Bari, 2001, pp. 62 e ss.

<sup>51</sup> Cfr. M. WALZER, *Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality*, 1983, Blackwell edition, pp. 6 e ss. dove l'Autore osserva che «people conceive and create goods, which they distribute among themselves. Here, the conception and creation precede and control the distribution. Goods don't just appear in the hands of distributive agents who do with them as they like or give them out in accordance with some general principle. Rather, goods with their meanings – because of their meanings – are the crucial medium of social relations; they come into people's minds before they come into their hands; distributions are patterned in accordance with shared conceptions of what the goods are and what they are for».

Non sembra un caso che, in un'ottica senz'altro più prudente, altre costituzioni abbiano introdotto il tema delle future generazioni nel quadro di una concettuologia di tipo deontico che coinvolge non tanto ipotetici “diritti” di quest'ultime quanto, piuttosto, i doveri e le responsabilità che graverebbero sulle generazioni presenti rispetto ai posteri<sup>52</sup>.

L'etica dei doveri e delle responsabilità, come ad esempio proposta anche dagli studi di Hans Jonas<sup>53</sup>, o persino l'idea di un “giusto risparmio” come tra gli altri progettata da John Rawls<sup>54</sup>, sembrano in effetti trovare una certa aderenza in alcune disposizioni costituzionali, come quella della già ricordata *Grundgesetz*, orientate a canonizzare non una posizione giuridica in favore delle generazioni venture ma, appunto, un generale dovere di responsabilità gravante su quelle presenti.

La nostra Costituzione, salvo che all'espressione “anche nell'interesse delle generazioni future” si voglia attribuire un significato retorico, meramente evocativo del domani, sembra invece aver preso una direzione diversa.

Alla parola ‘interesse’ usata nell'art. 9 della Carta, salvo il senso meramente evocativo ora accennato, sembra possano essere attribuiti due significati tra loro non troppo distanti.

Un primo è attinto dal lessico della psicologia.

In questo caso, come tra gli altri ricorda Alf Ross<sup>55</sup>, la parola interesse qualificherebbe l'atteggiamento del singolo o di una collettività rispetto a un bisogno.

Altro significato emerge poi nel quadro dell'elaborazione giuridica.

Nel lessico di quest'ultima - riducendo al massimo il discorso - la categoria dell'interesse identifica una posizione giuridica di vantaggio rispetto a un oggetto considerato come un bene della vita<sup>56</sup>.

---

<sup>52</sup> Paradigmatica di questo modello è la scelta operata dal legislatore costituzionale tedesco, con la legge di revisione del 27 ottobre 1994, con la quale fu inserito l'art. 20a nella *Grundgesetz*.

<sup>53</sup> Dove l'imperativo categorico kantiano viene esteso anche ai posteri (cfr. P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, Milano, 2003, p. 115) secondo la massima «agisci in modo tale che le conseguenze del tuo agire siano compatibili con la permanenza della vita sulla terra», H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, Torino, 2002, pp. 16 e ss.

<sup>54</sup> «Le parti non sanno a quale generazione appartengono o, in modo equivalente, quale è lo stadio di civiltà della propria società. Esse non hanno alcun modo per affermare se essa è povera o relativamente ricca, prevalentemente agricola o già industrializzata, e così di seguito. A questo riguardo, il velo di ignoranza è totale. Perciò le persone nella posizione originaria devono chiedersi in quale misura sarebbero intenzionate a risparmiare in ciascuno stadio di sviluppo, assumendo che tutte le altre generazioni devono risparmiare allo stesso modo. Esse devono cioè considerare la loro inclinazione al risparmio in ogni data fase di civiltà, con la convenzione che i tassi (di risparmio) da loro proposti devono regolare l'intero svolgimento dell'accumulazione. Quindi devono in effetti scegliere un principio di giusto risparmio che assegna un tasso di accumulazione adeguato a ciascun livello dello sviluppo», J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 1993, p. 244.

<sup>55</sup> Si veda, in proposito, la complessiva analisi sviluppata da A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Torino, 2001, pp. 160 e ss. a partire dal concetto di diritto soggettivo.

<sup>56</sup> Nel quadro che ci occupa, oltre alle ben note complessità legate alla descrizione e all'elaborazione delle tecniche di tutela degli interessi sovraindividuali e, in particolare, degli interessi diffusi (su cui, tra gli altri, cfr. R. FERRARA, *Interessi collettivi e diffusi*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VIII, Torino, 2001, pp. 481 e ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, *Interessi diffusi e collettivi*, in *Dir. soc.*, 1982, pp. 187 e ss.), si aggiungono anche quelle legate alla natura intergenerazionale degli interessi di cui si discute nel presente scritto. Peraltro, in diversa prospettiva, la posizione riconosciuta in favore delle future



Ebbene, in entrambi i casi, la descrizione di un interesse in capo alle generazioni future sembra comunque introdurre problematiche sostanzialmente analoghe e che sarà compito, in particolare, degli studiosi del diritto pubblico e costituzionale dipanare.

A quali precisi bisogni dovrebbe essere agganciato questo interesse di cui parla l'art. 9? Alla soddisfazione di quali beni della vita dovrebbe mirare?

E ancora, quali sarebbero, in concreto, gli interessi di rilevanza costituzionale, tra loro in potenziale conflitto intergenerazionale, che il legislatore ordinario e la Giustizia costituzionale potrebbero dover bilanciare?

Anche questo, infatti, è un tema.

Il nuovo art. 9 (e non solo quello) impone a questo punto una meccanica di bilanciamento calata in un contesto non solo sincronico e intragenerazionale ma anche, necessariamente, diacronico e intergenerazionale<sup>57</sup>.

D'altronde, 'ambiente', 'biosfera' ed 'ecosistemi' sono nozioni troppo ampie, e sotto certa prospettiva persino onnicomprensive, per fornire un perimetro pur vagamente oggettivabile all'interno del quale dotare di sostanza giuridica le relazioni tra passato, presente e futuro.

#### 4. Un primo tentativo di risposta. Conclusioni

Un primo tentativo di risposta a questi temi di indagine non potrà che essere ricercato all'interno delle principali traiettorie seguite dalla storia del costituzionalismo moderno.

È infatti proprio il costituzionalismo moderno, e ancor più quello maturato nella seconda metà del '900, ad aver consegnato alle società contemporanee (o almeno a quelle occidentali) anche il basilare paradigma dei *diritti fondamentali*<sup>58</sup>.

---

generazioni è stata ricondotta alla non meno complessa categoria dei *group's rights*: cfr. E. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and International Equality*, op. cit., pp. 95 e ss. secondo la quale «planetary rights are derived from the temporal relationship among generations in using the natural environment and cultural resources. They are intergenerational rights. They may be regarded as group rights in the sense that generations hold these rights as groups in relation to other generations – past, present and future. (...) The planetary rights proposed here for future generations are not rights possessed by individuals. Rather they are generational rights, which can only be usefully conceived at a group level».

<sup>57</sup> Con riguardo alle disposizioni che nelle varie costituzioni operano un riferimento alle generazioni future, ha introdotto questo tema R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p. 127, il quale osserva che «la presenza di riferimenti alle generazioni future all'interno di disposizioni costituzionali che mirano alla disciplina di un oggetto determinato rafforza l'obbligo dei destinatari di quella disposizione di tener conto, nel momento del bilanciamento, degli interessi degli uomini che verranno».

<sup>58</sup> Come noto, è alle dichiarazioni dei diritti della fine del XVIII secolo che si devono le prime enunciazioni su ciò che oggi è comunemente ricondotto alla generale categoria dei diritti fondamentali. Si pensi, ad esempio, a quanto affermato nella Sez. I della Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776, dove si legge che «tutti gli uomini sono per natura liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità (...)», a quanto affermato, nello stesso anno, dalla Dichiarazione dei diritti degli abitanti dello Stato della Pennsylvania: «tutti gli uomini sono nati egualmente liberi e indipendenti, ed hanno certi naturali,

Invero, da sempre nella storia del pensiero giuridico - nell'antichità classica, come in epoca medievale e poi moderna e contemporanea - è esistita, pur con alterne fortune, l'idea di un nucleo fondamentale e, soprattutto, *immutabile* di diritti<sup>59</sup>: la stessa teorica dell'antioriorità di questi diritti rispetto alla complessiva organizzazione giuridica (teorica che è poi a fondamento della loro stessa universalità) trova d'altronde conferma nell'espressione «La Repubblica *riconosce* (...)»: anche in questo caso, alle parole non potrà che essere assegnato il significato loro proprio<sup>60</sup>.

innati e inalienabili diritti (...)» o, ancora, al principio enunciato nel primo articolo della Dichiarazione francese dell'89: «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti (...)», di seguito ripreso in quella del '93 (art. 1): «(...) il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili», questi diritti (art.2) «sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà». Tuttavia, come osserva A. BALDASSARRE, *Il costituzionalismo e lo Stato costituzionale. Una teoria alternativa al positivismo giuridico e al giusnaturalismo*, Modena, 2020, «il concetto di 'costituzionalismo' emerso nel XIX secolo in Europa in ordinamenti modellati sulla base del tipo degli "Stati legali" è sinonimo di quello che all'epoca fu chiamato "Stato di diritto" (...). Esso infatti consiste nella triade "principio di legalità, diritti individuali, separazione dei poteri" nella quale si identifica quel concetto. Tuttavia (...) esso non dà compiutamente conto di tutti gli elementi essenziali di tale modello, poiché non vi si ritrovano proprio i due tratti che ne contrassegnano la differenza specifica: l'esistenza di una *lex fundamentalis* superiore alla legge ordinaria e il controllo giudiziale della costituzionalità della legge».

<sup>59</sup> Come ricorda N. BOBBIO, *Il giusnaturalismo moderno*, Torino, 2009, pp. 5 e ss., «il problema del diritto naturale non è certo un problema moderno; esso è uno dei concetti fondamentali più antichi del diritto. Già nei primi scrittori greci veniva formulato il problema della distinzione fra un diritto che è per natura (*κατὰ φύσιν*) e un diritto che è per legge (*κατὰ νόμον*). (...) Si pone dunque nella filosofia greca il problema di un diritto, il diritto naturale, che presenta queste tre caratteristiche principali: (...) è immutabile perché la natura umana è uguale in tutti i tempi: l'uomo, una volta posto, è uguale per tutta la sua storia». Ancora, osserva S. COTTA, *Giusnaturalismo*, in *Enc. Dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 516, «non dovrebbe sfuggire a nessuno il significato e l'importanza del fatto che da Platone a Heidegger – passando per San Tommaso, Spinoza, Leibniz, Kant e Fichte (solo per ricordare alcuni nomi maggiori) – il giusnaturalismo ha tratto in tutto l'arco della sua storia la sua più solida sostanza e le sue più approfondite argomentazioni dalla riflessione di filosofi che sarebbe per lo meno temerario, per non dire assurdo, ridurre a meri filosofi del diritto naturale». Nelle dense pagine dedicate alla storia dei diritti umani, L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, p. 3 e ss., ricorda che «i tentativi di strutturazione della storia dei diritti umani non possono prescindere dal riferimento ad un a pluralità di percorsi evolutivi. Sul versante della storia delle idee, il momento di avvio di tale evoluzione può situarsi senza esitazioni nell'antichità, potendosene identificare una fase essenziale nella elaborazione del diritto naturale della Stoa e nel successivo recepimento da parte del cristianesimo. Vi hanno fatto seguito una nuova elaborazione del concetto di libertà nel Medioevo; un salto qualitativo con l'avvento dell'idea della libertà religiosa nel XVI secolo; le rivoluzioni borghesi in Olanda, Inghilterra, America e Francia dal XVI al XVIII secolo; l'elaborazione – a queste ultime strettamente connessa – della dottrina del diritto naturale ad opera dell'Illuminismo; la codificazione dei diritti umani in Dichiarazioni e Costituzioni a partire dalla fine del XVIII secolo; l'"esportazione" dei diritti umani dall'Europa nel mondo; la Dichiarazione universale dei diritti umani della Nazioni Unite del 10 dicembre 1948; l'istituzionalizzazione dei diritti umani e la loro tutela ad opera di organizzazioni internazionali e dei relativi organi giurisdizionali». Data la mole e la qualità degli scritti intervenuti sul tema è comunque impossibile fornire un quadro bibliografico esaustivo. Tuttavia, si veda, almeno, N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano, 1965 e G. FASSÒ, *La legge della ragione*, Milano, 1999.

<sup>60</sup> Cfr. A. BARBERA – C. FUSARO, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2016, p. 147, secondo cui l'art. 2 Cost., nel "riconoscere" i diritti inviolabili dell'uomo, «evoca concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti non sarebbero conferiti dall'ordinamento ma da questo semplicemente riconosciuti in quanto preesistenti a ogni istituzione politica». L'opinione secondo cui le espressioni impiegate nell'art. 2 Cost. disvelino una precisa scelta filosofico-culturale operata dal Costituente sembra peraltro avvalorata dalla esatta percezione che i Costituenti ebbero dei temi e delle prospettive in gioco. In altri termini, la scelta per l'espressione "riconosce" fu consapevolmente adottata allo scopo di valorizzare la teoria dell'antioriorità dei diritti fondamentali rispetto alla stessa organizzazione giuridica. Esemplificativi della chiarezza (e, tra loro, della distanza) delle questioni poste in Assemblea furono gli interventi degli Onorevoli Condorelli e Benvenuti. Il primo, in occasione della seduta del 15 marzo 1947 giunse ad osservare: «dove è stata trovata questa distinzione fra diritti essenziali e diritti non essenziali? Forse in qualche trattato di diritto naturale di un secolo e mezzo fa? Ma nella terminologia moderna, che io sappia, non c'è. Che cosa sono questi diritti essenziali? I diritti innati? Ma oggi

E, allora, sembra che il contributo che la civiltà giuridica ha offerto rispetto al riconoscimento di un nucleo di diritti fondamentali, universali, inviolabili, imprescrittibili e inalienabili non possa poi arrestarsi bruscamente innanzi a un fatto, tutto sommato arbitrario e moralmente irrilevante<sup>61</sup>, quale quello della nascita della persona in una generazione piuttosto che in un'altra<sup>62</sup>.

Sicché, senz'altro, oltreché fondamentali, inviolabili, universali e così via dicendo, a tali diritti non pare possa negarsi anche il carattere di 'intergenerazionali'<sup>63</sup>.

---

nessuno, né nella filosofia, né nelle scienze del diritto crede nelle idee innate né tanto meno nei diritti innati. Tutti i diritti in senso tecnico si hanno dallo Stato, si hanno dall'ordinamento. Ci sono diritti che hanno un fondamento naturale, ma non sono diritti innati. Si voleva dire i diritti naturali? Ci siamo ingolfati nelle nebbie del giusnaturalismo che, non so se a ragione o a torto, se per il bene o per il male dell'umanità, non è più di attualità» (*Atti della Assemblea Costituente, Discussioni*, Vol III, Tipografia della Camera dei Deputati, pp. 2165 e ss.). All'opposto, nella seduta del 17 marzo successivo, l'On. Benvenuti dichiarava: «qual era la sostanza delle vecchie dichiarazioni dei diritti? Era che i diritti fondamentali dell'uomo (libertà della persona, di coscienza, di espressione, di associazione, di partecipazione alla vita politica) venivano proclamati come diritti originari della persona umana, non conferiti dallo Stato, indipendenti dal diritto dello Stato, indipendenti dallo Stato come fonte di diritto. Ecco perché allora furono chiamati diritti naturali. Di tutto questo, onorevoli colleghi, non c'è più traccia nell'articolo 6; il quale garantisce i diritti essenziali degli individui, ma è tutt'altra cosa. Anche le costituzioni elargite dai sovrani del secolo scorso garantivano i diritti, ma non li riconoscevano (...). Premetto che io credo nei diritti di natura: ciò fa parte della mia concezione cristiana e spiritualistica della vita, ma i diritti dell'uomo, come diritti precedenti a qualsiasi diritto codificato in qualsiasi Costituzione, emergono sul piano scientifico, sul piano della scienza del diritto, indipendentemente dalle concezioni del diritto naturale. Il concetto di diritto naturale ha questa caratteristica: basta dare una scorsa al diritto pubblico moderno per rendersene conto. La scienza del diritto pubblico, si può dire (press'a poco), dalla metà del secolo scorso ha dato battaglia contro il diritto naturale. Ma il diritto naturale scacciato dalla porta, è sempre regolarmente rientrato dalla finestra (...). Qui, onorevoli colleghi, abbiamo la restaurazione del diritto naturale sulla forma positiva. Il concetto è evidente: prima dello Stato, indipendente dallo Stato, esiste un diritto acquisito dei cittadini, e della famiglia in particolare, che resiste al diritto dello Stato, di fronte al quale lo Stato non ha libertà di scelta; nel quale, quindi, il diritto dello Stato non può e non deve intervenire; e, ove lo faccia, lo farà in virtù della forza di coazione di cui è munito, ma violando il diritto (...). Riconosciamo che i diritti dell'uomo sono originari e non sono conferiti da questa Costituzione, o riteniamo che i diritti dell'uomo in tanto esistono in quanto esiste un testo positivo che li conferisce? Io non posso dubitare sulla scelta da parte dell'Assemblea a questo riguardo. In sostanza, noi cittadini dell'Italia libera, repubblicana, antifascista, non chiediamo la elargizione di una nuova Costituzione, di un nuovo Statuto, chiediamo che la Repubblica riconosca i nostri diritti come già a noi originariamente spettanti, e come diritti preesistenti allo Stato e non tali da trovare la loro fonte nella sua attività legislativa» (*Atti della Assemblea Costituente, Discussioni*, Vol III, Tipografia della Camera dei Deputati, pp. 2165 e ss.).

<sup>61</sup> Cfr. G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 10, secondo il quale «il discorso razionale non può tenere conto del carattere futuro (futureness) delle generazioni che verranno come una circostanza che escluda le generazioni future dalle nostre preoccupazioni razionali di giustizia. È infatti moralmente insensato che proprio questa circostanza sia moralmente rilevante». Cfr. J. RAWLS, *Teoria della giustizia*, op. cit., p. 346, «la semplice collocazione temporale o la distanza dal presente non è una ragione per preferire un momento ad un altro».

<sup>62</sup> V. DE SANTIS, *Eredità culturale e responsabilità intergenerazionale*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 536 ricorda che «il preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo”. Il riferimento a tutti i membri della famiglia umana conferisce una dimensione a-temporale ai diritti inalienabili. Il riconoscimento di uguali ed inalienabili diritti conferma l'uguaglianza tra i membri delle varie generazioni nella famiglia umana. Il concetto di famiglia e quello di Nazione agevolano il compito di leggere il rapporto tra le generazioni come un “contratto” - fittizio – ma pur sempre un “patto” che lega l'umanità».

<sup>63</sup> Cfr. A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 94, secondo il quale dalle caratteristiche riconosciute ai diritti fondamentali

D'altronde, i diritti fondamentali rappresentano un'evidenza empirica coesistente, in ogni momento, alla natura di ciascun individuo<sup>64</sup>.

In particolare, e ragionando sul primissimo e originario nucleo dei diritti fondamentali (dal tronco del quale sembrano poi essere gemmate le successive "generazioni di diritti")<sup>65</sup>, esistenza in vita e libertà rappresentano, prima che 'diritti', condizioni e definizioni che riguardano l'essere dell'uomo, sia come vivente sia nella sua unicità quale soggetto capace di agire razionalmente<sup>66</sup>. Sotto questa prospettiva, in effetti, non sembra doversi avvertire alcun serio imbarazzo nel definire questi, almeno in origine, come diritti *naturali*<sup>67</sup>: diritti naturali via via positivizzati ad opera dei vari ordinamenti<sup>68</sup>.

---

deriverebbe che gli stessi «non valgano solo per alcuni popoli (sono dunque universali); non possano essere fruiti solo "in parte", perché in questo campo *tout se tient* (sono dunque indivisibili); non possano essere goduti realmente – a ben vedere – se non sono fruiti insieme e da tutti (sono dunque interdipendenti) e, infine, non appartengano solo alla attuale generazione dei viventi (sono dunque intergenerazionali)». Sulla «istanza intergenerazionale come sintesi dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili», cfr. A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, op. cit., pp. 374 e ss.

<sup>64</sup> Cfr. G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 13, secondo cui «la questione diviene invece semplicemente se esseri umani, non diversamente da noi, abbiano diritto alle elementari condizioni di sopravvivenza e di dignità, le stesse che sembrano duramente compromesse dalle nostre più voluttuarie scelte. Se tali diritti si diano, se individui futuri abbiano o no diritti connessi alla loro essenziale umanità su questo pianeta, se siano inviolabili, e se noi siamo in grado di violare i diritti umani di individui futuri, questa è dunque la questione; oppure se, al contrario, possiamo solo ipotizzare alcuni più o meno generali doveri dei viventi (...)». E, ancora, con riguardo alle principali minacce che mettono in pericolo l'intera umanità, laddove l'Autore sottolinea che «non dovrebbe esserci dubbio che gli interessi di individui futuri siano identificabili in linea di principio, perché la loro natura essenziale precede l'esercizio della facoltà di scelta». Cfr. L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, Torino, 2013, p. 4 secondo cui «nelle sue concezioni moderne post-tomiste, sia di ispirazione cristiana (...) sia di ispirazione progressivamente laica (...) viene affermata l'esistenza di regole intertemporali e comuni al genere umano, che si confondono progressivamente con una sorta di morale valevole per tutti in tutti i tempi, interiorizzata secondo quanto affermato da Kant, regole funzionali alla configurazione dei diritti individuali e del rispetto dovuto ai medesimi».

<sup>65</sup> Peraltro, «non pare dubbio che le varie tradizioni si stiano avvicinando e stiano formando insieme un unico grande disegno di difesa dell'uomo che comprende i tre sommi beni della vita, della libertà e della sicurezza sociale», così N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 262.

<sup>66</sup> Nella tradizione speculativa introdotta da Kant, sarebbe compito dell'agire razionale (e giusto) proprio quello di realizzare la libertà dell'uno rendendola compatibile con la libertà dell'altro. Cfr. I. KANT, *Primi principi metafisici della dottrina del diritto* (1797), tr. it., Roma-Bari, 2005, pp. 53 e ss.

<sup>67</sup> Nel caso della Costituzione italiana, sebbene l'uso del verbo "riconosce" fatto dall'art. 2 deponga nel senso della anteriorità dei diritti inviolabili rispetto alla stessa organizzazione costituzionale dei pubblici poteri, già dai tempi dell'Assemblea Costituente sono emerse vedute e interpretazioni tra loro disomogenee (cfr. E. ROSSI, *Art. 2*, in R. Bifulco – A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), *La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino, 2006, p. 43). In particolare, come osservato da F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, 1999, p. 121, la norma sembrerebbe influenzata dal compromesso raggiunto tra le posizioni «dei costituenti democratico-cristiani, guidati dal giusnaturalismo tomistico dei dossettiani, e quelle dei partiti marxisti, caratterizzate da una concezione storicistica dei diritti».

<sup>68</sup> Sulla ricorrente idea del costituzionalismo quale processo di positivizzazione dei diritti naturali, cfr. quanto osservato da L. FERRAOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, p. 350, secondo il quale «dalla Dichiarazione dei diritti dell'89 in poi, tutte le carte costituzionali – dalla Costituzione italiana a quella degli altri paesi europei, da quella degli Stati Uniti a quella dell'Unione Sovietica e degli altri paesi socialisti, fino alle costituzioni dei paesi del terzo mondo – hanno infatti incorporato gran parte dei principi di giustizia tradizionalmente espressi dalle dottrine del diritto naturale». Cfr. L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, op. cit., p. 10, il quale ricorda che «convenzionalmente l'evento che segna l'inizio della prima fase della storia dei diritti dell'uomo, sotto il profilo della loro positivizzazione, viene individuato nella Magna Charta del 1215». Tuttavia, l'Autore (cfr. pp. 16 e ss.) sottopone poi questa ipotesi convenzionale ad ampia e persuasiva revisione critica.

Per giunta, si consideri come la concettualizzazione delle future generazioni nella prospettiva dei diritti fondamentali finisca per alleggerire il fardello teorico che grava su quest'ultime e che è rappresentato dalla loro "non-identità".

La proiezione intergenerazionale dei diritti fondamentali sembra infatti l'unica capace di risolvere gran parte delle contraddizioni derivanti dalla non-identità delle generazioni future poiché è legata a una concezione tendenzialmente astratta dell'uomo e che prescinde, come tale, dalle condizioni di contesto nelle quali egli svolge la sua personalità<sup>69</sup>.

Le future generazioni potrebbero non desiderare più gli stili di vita di oggi. Questo è chiaro.

Ma, di certo, non arriveranno addirittura a volersi privare della loro stessa esistenza in vita oppure, senza con ciò abdicare alla loro stessa dignità, rinunciare alle più elementari libertà individuali.

È dunque in quest'ottica, giungendo ad alcune rapide conclusioni, che sembra possibile - sul piano sistematico, su quello della storia giuridica ma anche su quello dell'ontologia dell'essere umano - attribuire un significato coerente a quell'«interesse delle generazioni future» ora enunciato dall'art. 9 della Costituzione.

Andare oltre, immaginando, al contrario, una stretta e rigorosa simmetria tra ogni e qualunque interesse e posizione giuridica complessivamente vantata dalle generazioni presenti e quelle supposte in capo alle generazioni future - magari ipotizzando surreali operazioni di bilanciamento (che andrebbero, cioè, ben oltre la realtà sensibile...) <sup>70</sup> - introdurrebbe severe contraddizioni nel coerente dispiegarsi del fenomeno

---

<sup>69</sup> Cfr. G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., pp. 27 e 28, secondo cui «coniugare il nostro rapporto con le generazioni future in termini di diritti umani significa sottrarre le questioni di giustizia che vi sorgono al prevalere di altri principi, alle contingenze delle scelte di valore, al volubile ed incoercibile amore, e ai poteri delle maggioranze politiche. (...) Se consideriamo le generazioni future come titolari di diritti, i nostri doveri verso di esse non sono astrattamente minori né maggiori di quelli che abbiamo verso i nostri contemporanei. Si comprende che il riferimento rilevante riguarda qui esclusivamente i diritti umani, e non altre categorie concettuali e storiche che gli ordinamenti riferiscono ai soggetti viventi, e naturalmente non predica l'anteposizione dei diritti umani delle generazioni future a quelli delle generazioni presenti. Piuttosto pone l'umanità come un problema indivisibile, in cui il passato e il futuro incidono sulle priorità e le forme di intervento, non però sull'*an* delle nostre responsabilità quando si tratta di minacce fondamentali per l'umanità». Ancora, L. MEZZETTI (a cura di), *Diritti e doveri*, op. cit., p. 4, osserva che «la filosofia nominalistica attribuisce un rilievo peculiare all'idea di soggetto e tende a configurare l'individuo in maniera singola, considerandolo in sé e per sé, indipendentemente da qualsiasi riferimento ad uno statuto o all'appartenenza ad un gruppo. Tale idea, che troverà un momento di radicamento filosofico approfondito nel pensiero di Immanuel Kant e rimane tuttora fondamentale, declina un profondo mutamento nel pensiero filosofico e giuridico».

<sup>70</sup> Cfr. M. LUCIANI, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 426, secondo cui «il raffronto che viene proposto dalla teoria qui in esame è tra ciò che è generato (la generazione presente) e ciò che è generabile (le generazioni future), ma proprio la diversità tra generato e generabile rende impossibile la proposizione di quel raffronto nella forma del bilanciamento in senso proprio. Bilanciare, invero, si può solo a condizione che i termini del bilanciamento siano omogenei: così come non si bilancia, ad esempio, tra beni costituzionali e beni sub-costituzionali (sicché l'ordine dei loro rapporti è determinabile, semmai, secondo i principi di proporzionalità e non eccessività), così non si può bilanciare tra interessi di un soggetto in atto e interessi di soggetti in potenza, non foss'altro perché la potenza potrebbe anche non trasformarsi mai in atto».

giuridico e scadrebbe nella lettura di un ordine normativo tendente alla completa ossificazione e alla cristallizzazione delle pretese che sono alla base di ciascuna norma<sup>71</sup>.

Tutto ciò, senza contare il fatto che l'ambizione di proiettare in un futuro indefinito modelli sociali e stili di vita individuale propri di una determinata epoca rischia di tradursi, oltretutto nella sacralizzazione e nella mitizzazione dei medesimi, in una forma di paternalismo etico drammaticamente oppressivo proprio in danno di quelle generazioni venturose che, al contrario, si avrebbe in animo di preservare<sup>72</sup>.

La responsabilità di ciascuna generazione nei confronti dell'altra, al di là della garanzia dei diritti fondamentali, non sembra poi potersi spingere oltre l'impegno che alla generazione successiva siano assicurate *chances* di vita non inferiori a quelle godute da quella precedente<sup>73</sup>. Starà poi a ciascuna generazione il decidere se e come godere delle opportunità lasciate aperte da chi l'ha preceduta.

Ecco, dunque, un'altra possibile "regola aurea" dei rapporti intergenerazionali: non la parità dei diritti (ad eccezione, come si è detto, di quelli fondamentali) ma una parità nelle *chances* di coltivare e realizzare il proprio *ideale di diritto*.

Giova constatare, peraltro, come l'ipotesi prospettata - ossia quella orientata a collocare il rapporto tra diverse generazioni sul terreno dei diritti fondamentali e delle *chances* di vita delineando, entro questo perimetro, una relazione equitativa, costituzionalmente rilevante e, conseguentemente, "bilanciabile" - sembra sia stata di recente avallata anche dal *Bundesverfassungsgericht* con la nota sentenza che, in applicazione del parametro identificato dall'art. 20a GG, è stata pronunciata in relazione alla legge federale sulla protezione del clima (*Bundes Klimaschutzgesetz* - KSG del 12 dicembre 2019)<sup>74</sup>.

Nell'ampia e articolata motivazione resa in occasione della pronuncia richiamata, la Corte di Karlsruhe ha infatti evidenziato la necessità di bilanciare la posizione delle generazioni correnti con le libertà e i diritti fondamentali delle generazioni future<sup>75</sup>: in particolare, il regime eccessivamente permissivo sui limiti

---

<sup>71</sup> Come in altra sede si è già avuto occasione di constatare (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017), l'idea di una pratica legislativa indissolubilmente e rigidamente legata all'uguaglianza intergenerazionale implica il paradosso legato alla cristallizzazione dell'ordinamento giuridico arrivando a prefigurarne, in definitiva, una sorta di epilogo.

<sup>72</sup> «Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo (come cioè egli si immagina il benessere degli altri uomini), ma ognuno può ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo, in guisa che la sua libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro secondo una possibile legge universale (cioè non leda questo diritto degli altri)» I. KANT, *Sopra il detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, Torino, 1995, p. 255.

<sup>73</sup> Cfr. I. A. NICOTRA, *L'ingresso della ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, n. 21/2016, secondo cui «la giustizia sociale tra generazioni impone, infatti, che una generazione organizzi i propri affari in modo da astenersi dal porre i componenti delle progenie a venire in condizioni peggiori di quelle presenti».

<sup>74</sup> BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24 März 2021, reperibile in [www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324\\_1bvr265618.html](http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html).

<sup>75</sup> Come condivisibilmente evidenziato dal L. BARTOLUCCI, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2021, p. 223, «sono i diritti fondamentali ad essere violati dal fatto che le quantità di emissioni consentite fino al 2030 restringono le restanti opzioni per la riduzione delle emissioni dopo il 2030, quindi mettendo a repentaglio ogni tipo di libertà tutelata dai diritti fondamentali. In quanto garanzie intertemporali di libertà,

di emissione di CO<sub>2</sub>, consentito dal legislatore tedesco fino al 2030, si sarebbe tradotto - ha sostenuto la Corte costituzionale tedesca, tenendo anche conto degli impegni internazionali assunti dallo Stato in materia - in un'eccessiva riduzione delle possibilità di emissione nelle epoche successive. Ancora - ha osservato il *Bundesverfassungsgericht* - l'art. 20a GG impone la necessità di tutelare i diritti fondamentali *nel tempo* e di distribuire le *chances* di libertà, tra le diverse generazioni, in modo proporzionato. In questo quadro, i diritti fondamentali identificano una garanzia intertemporale delle libertà, con ciò impedendo uno "spostamento unilaterale" degli oneri da una generazione a carico di quella successiva<sup>76</sup>. In un altro dei passaggi salienti della decisione, la Corte di Karlsruhe ha poi evidenziato come, per effetto del principio di proporzionalità, non può essere consentito a una generazione il consumo di buona parte delle risorse disponibili, sostenendo un peso relativamente leggero ma con ciò scaricando sulle successive un onere più severo ed esponendole a una più grave *perdita di libertà*<sup>77</sup>.

Ebbene, a maggior ragione nel nostro caso, in un contesto costituzionale ancor più segnato da quell' 'interesse' delle generazioni future ora enunciato dall'art. 9 Cost., sembra debba prospettarsi un percorso argomentativo non troppo distante da quello intrapreso dalla Corte di Karlsruhe a partire dall'art. 20a GG.

In particolare, e conclusivamente, è nella prospettiva delle opportunità, nonché in quella delle posizioni giuridiche fondamentali e dei bisogni essenziali - non in altre prospettive, che sarebbero scivolose, velleitarie e irrealizzabili - che può essere più credibilmente ipotizzata una relazione egualitaria di tipo intergenerazionale:<sup>78</sup> una relazione nel quadro della quale, dunque, anche bilanciare i rispettivi bisogni.

---

i diritti fondamentali offrono ai ricorrenti protezione contro le minacce globali alla libertà causate dagli oneri di riduzione dei gas a effetto serra obbligatori ai sensi dell'art. 20a GG, che non possono essere scaricate unilateralmente nel futuro».

<sup>76</sup> «Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Als intertemporale Freiheitssicherung schützen die Grundrechte die Beschwerdeführenden hier vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasreduzierungslast in die Zukunft», così BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24 März 2021, punto 183.

<sup>77</sup> «Aus dem Gebot der Verhältnismäßigkeit folgt, dass nicht einer Generation zugestanden werden darf, unter vergleichsweise milder Reduktionslast große Teile des CO<sub>2</sub>-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den nachfolgenden Generationen eine – von den Beschwerdeführenden als „Vollbremsung“ bezeichnete – radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwerwiegenden Freiheitseinbußen ausgesetzt würde», così BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24 März 2021, punto 192.

<sup>78</sup> Cfr. con A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. Bifulco – A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 94, secondo il quale «oggi, la Corte – che peraltro manipola abbondantemente pure gli effetti temporali delle proprie sentenze e talvolta entrambi (effetti temporali e spaziali) in ardite tecniche combinatorie – si trova di fronte alla possibilità/necessità di applicare il canone di ragionevolezza sotto la singolare forma di un giudizio ternario nel tempo».



E forse, pure in quest'ottica, è vero anche che il nuovo art. 9 della Costituzione altro non ha fatto che esplicitare percorsi, idee e prospettive che già, in larga parte, potevano essere considerate patrimonio acquisito della nostra vicenda costituzionale<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr., in questo senso, A. D'ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, op. cit., 2016, p. 357 il quale, nel quadro di un'ampia e assai persuasiva analisi dei profili intergenerazionali di alcune tra le principali categorie costituzionali, sottolinea in questa prospettiva il ruolo della solidarietà «come motivazione della responsabilità (e del dovere di considerazione e di rispetto) verso chi non esiste ancora. Questa forse è la parte più promettente del messaggio costituzionale di impegno nei confronti delle generazioni future. (...) Il valore della solidarietà (...) si pone in antitesi tanto all'individualismo quanto al presentismo, entrambi estranei alla visione e ai significati del personalismo costituzionale».